



COMUNE DI BRESCIA

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.9.1996 con provvedimento n. 180/29636 P.G. e divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.9.1997 n. 205/29424 P.G. (art. 4)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19.4.1999 n. 62/10614 P.G. (art. 3)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21.12.2023 n. 74

Art. 1 - Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità è istituita dall'art. 21 dello statuto del Comune.
2. La commissione ha sede presso l'unità organizzativa in cui è incardinato l'ufficio che si occupa di pari opportunità.

Art. 2 - Compiti

1. La commissione formula al consiglio comunale proposte ed osservazioni su questioni che possono avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità per donne e uomini.
2. Opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, ai fini di contribuire al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità di ciascuna persona e per stimolare la crescita in tutta la popolazione cittadina, di una cultura delle pari opportunità libera da stereotipi di genere
3. Integra la prospettiva di genere nell'attività di realizzazione delle politiche nei diversi ambiti di intervento del Comune, attraverso l'adozione dell'approccio strategico di gender mainstreaming, anche suggerendo l'adozione di azioni positive, al fine di raggiungere l'uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito della società.
4. Si raccorda per tutte le attività con l'assessorato alle pari opportunità, al fine di coordinare le azioni previste in un'ottica di maggiore efficacia e, a tal fine, è prevista e assegnata una dotazione economica adeguata.
5. Formula, alla giunta comunale, pareri sugli indirizzi da proporre al consiglio comunale in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile:
 - . per sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - . per attuare iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia per consentire ad entrambi i genitori

di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;

- . per promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materie quali: diritti civili, scuola, cultura, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, territorio e tutela ambientale.
6. A novembre di ogni anno, invia una relazione illustrativa delle iniziative e delle attività realizzate, alla luce degli obiettivi ed ai compiti di cui al presente articolo.
7. Sviluppa rapporti di collaborazione con i soggetti preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3 - Nomina e composizione

1. La commissione è composta:
- . da otto componenti del Consiglio Comunale, di cui cinque di maggioranza e tre di minoranza, individuati dalla Conferenza Capigruppo; sul totale di otto componenti almeno cinque devono essere di genere femminile;
 - . da dodici componenti di cui dieci donne e due uomini nominate/i dalla Giunta comunale, scelte/i tra candidate/i designate/i.
- Ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio comunale e ciascun ente, organizzazione ed associazione operanti nel territorio comunale potrà presentare fino ad un massimo di tre candidature ciascuno.
2. Il/La Sindaco/a invita i gruppi consiliari, gli enti, le organizzazioni e le associazioni, di cui al precedente comma, a far pervenire alla Giunta comunale le candidature entro trenta giorni dalla data di invio della richiesta.
3. Le proposte di candidatura, segnalate dal capogruppo, per i gruppi consiliari, dai legali rappresentanti, per gli enti, le organizzazioni e le associazioni, devono

essere corredate da curricula, da cui risultino le particolari competenze delle/dei candidate/i con riferimento ai temi di parità tra uomini e donne.

4. La commissione, formata con provvedimento del/della Sindaco/a e dallo/a stesso/a insediata, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.
5. In caso di decadenza o di dimissioni di una/un componente, nominata/o dalla Giunta comunale, questa provvede, ove possibile, alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.
6. In caso di dimissioni o di decadenza dei/delle consiglieri/e comunali nominati/e componenti della Commissione, ogni Gruppo consiliare può provvedere alla sostituzione, previa comunicazione alla Conferenza Capi-gruppo e a condizione che venga mantenuto il rapporto maggioranza/minoranza e, ove presente, la rappresentanza di genere di cui all'art. 3, comma 1, primo alinea.
7. I/Le componenti della Giunta comunale sono invitati permanenti ai lavori della commissione, senza diritto di voto.
I/Le legali rappresentanti (o loro delegati/e) dei Centri Antiviolenza accreditati del Comune, sono invitati alle sedute quando l'Ufficio di Presidenza lo reputi opportuno.

Art. 4 - Convocazione e sedute

1. La commissione si riunisce di norma con cadenza mensile ed è convocata, con avviso scritto, entro 5 giorni dalla data della riunione.
2. La convocazione straordinaria della commissione può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo ed avviene con le stesse modalità delle sedute ordinarie.
3. La commissione si riunisce nei locali individuati dal Comune.
4. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato all'unità superiore.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, la/il componente della commissione, decade automaticamente.

Art. 5 - Ufficio di presidenza

1. Nella sua prima seduta la commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, costituito da un presidente, un vicepresidente ed un segretario. L'ufficio di presidenza è organo di coordinamento e di esecuzione delle determinazioni della commissione.
2. Presidente, vicepresidente e segretario sono eletti a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validi.
3. La Presidente convoca la commissione formulando l'ordine del giorno, presiede e regola i lavori.
4. La vice presidente collabora con la presidente per le attività di ordinaria amministrazione.
5. La Presidente è sostituita, in caso di assenza o di impedimento, dalla vice presidente.

Art. 6 - Ufficio di segreteria

1. L'espletamento delle funzioni della commissione è supportato dal personale amministrativo del Comune assegnato all'unità organizzativa in cui è incardinato l'ufficio che si occupa di pari opportunità.
2. Il personale di cui al precedente comma ha compiti di gestione amministrativa delle attività dell'ufficio, di informazione e documentazione tecnica in materia di pari opportunità.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni per il funzionamento delle commissioni consiliari.